

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE, ESONDAZIONE E ALLAGAMENTI NELLA PROVINCIA DI PISA DEL GENNAIO-FEBBRAIO 2014

Art 1 - Finalità

Al fine di incentivare la ripresa delle attività nelle imprese colpite dall'alluvione, dalle esondazioni e dagli allagamenti del periodo gennaio-febbraio 2014 nei Comuni della provincia di Pisa, la CCIAA di Pisa mette a disposizione delle imprese danneggiate contributi a fondo perduto per le spese di bonifica e ripristino dei siti produttivi.

Art 2 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'intervento camerale tutte le imprese che, <u>al momento della presentazione della domanda di contributo</u>, risultino:

- a.) attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Pisa;
- **b.**) colpite dagli eventi alluvionali, di allagamento e esondazione successive al 31/1 u.s. come attestato dai Comuni competenti
- c.) in regola con il pagamento del diritto annuale¹. <u>Si consiglia di verificare la propria posizione</u> con l'ufficio del diritto annuale prima di presentare la domanda. La regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda non sana l'irregolarità in modo retroattivo.
- d.) che non risultino inadempienti verso la Camera di Commercio o le sue Aziende Speciali.
- **e.)** non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
- **f.)** operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'applicazione dei Regolamenti n. 1407/13 e 1408/13 (pesca ed acqualcultura);

Art. 3 - Definizioni normative e regime De Minimis

I contributi vengono concessi in *regime de minimis* secondo i Regolamenti n. 1407/2013² e 1408/2013, pertanto le imprese beneficiarie non dovranno aver conseguito o conseguire, per il

¹ Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.

² La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La



tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* in base ad uno o più dei seguenti regolamenti:

- Regolamento n. 1407/2013 nuovo De Minimis extra agricoltura
- Regolamento n. 1998/2006 vecchio De Minimis extra agricoltura
- Regolamento n. 360/2012 De Minimis Servizi di interesse economico generale
- Regolamento n. 875/2007 De Minimis Pesca e acquacoltura
- Regolamento n. 1408/2013 nuovo De Minimis agricoltura
- Regolamento n. 1535/2007 vecchio De Minimis agricoltura

Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre concesse sugli stessi costi ammissibili dallo Stato e da altri Enti Pubblici se tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione Europea.

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).

Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.

Art 4 - Iniziative agevolabili e Spese Ammissibili

Gli interventi ammessi a contributo sono:

- a) Spese di bonifica del sito produttivo, quali a titolo esemplificativo lavori edili, pulizia, manutenzione, smaltimenti, ripristino funzionamento macchinari, sostituzione macchine, arredi, o attrezzature danneggiate.
- b) Acquisto di scorte di materie prime, ausiliarie, di consumo, semilavorati e merci.

normativa sugli "*Aiuti de minimis*" è regolata dai Regolamenti della Commissione della Comunità Europea n. 1407/2013; n. 1998/2006; n. 360/2012; n. 875/2007; n. 1408/2013; n. 1535/2007.

La normativia prevede che se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.



Tra le spese ammesse sono compresi i costi di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento usato, installazione anche software. Nel caso di ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo del nuovo la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione e le spese per estensione di garanzia.

La data di effettuazione della spesa è quella della relativa fattura di acquisto.

Le spese ammesse, come risultanti dalla data della fattura, sono quelle successive al 31.01.2014

La presentazione della domanda di contributo deve avvenire dopo il sostenimento delle spese.

Tutte le spese ammesse devono essere documentate da fatture. Non sono ammessi costi per lavori in economia o altri oneri quali mancati guadagni o spese correnti.

Non sono ammissibili le domande di contributo di importo inferiore a 1.000,00 euro (sommatoria spese ammissibili).

Art. 5 - Ammontare del contributo

L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo a fondo perduto in conto esercizio nelle seguenti misure:

- pari al 30% delle spese di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del presente bando
- pari al 20% delle spese di cui alla lettera b) dell'articolo 4 del presente bando

Il contributo concesso a valere sul presente bando non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 10.000 per ogni singola impresa.

Il contributo concesso viene erogato al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di contributo potranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Pisa, utilizzando l'apposito Allegato 1 del presente Bando, compilato in tutte le sue parti, completo dei relativi allegati :

- copia delle fatture;
- la fotocopia del documento valido di identità del firmatario (titolare, legale rappresentante, amministratore).
- dichiarazione da parte del Comune competente che l'impresa rientra tra i soggetti che hanno riportato danni dall'alluvione, esondazione e allagamenti del periodo gennaiofebbraio 2014 (Allegato A).



Le domande possono essere presentate a partire dal 24/02/2014 fino al 31/03/2014, salvo chiusura anticipata del Bando per esaurimento risorse di cui sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio www.pi.camcom.it.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda di contributo dovrà essere firmata da tutti gli amministratori.

Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo. In caso l'impresa invii più domande sarà esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo l'impresa richieda contestualmente alla presentazione di una nuova domanda l'annullamento della richiesta precedente.

In coerenza con l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande, possono essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) assefi@legalmail.it, secondo le seguenti modalità:

- 1. tramite PEC dell'impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;
- 2. tramite PEC dell'impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dal bando firmata e scannerizzata assieme al documento di identità di firmatario in corso di validità;
- 3. tramite PEC di un intermediario <u>purché</u> firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;

Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, riportare la dicitura: "Bando Alluvione edizione 2014".

L'esaurimento dei fondi stanziati comporterà la chiusura del bando; di ciò sarà fornita idonea diffusione e comunicazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Camera di Commercio www.pi.camcom.it.

Non saranno considerate ammissibili al bando in oggetto, le domande trasmesse per posta, fax o consegnate a mano.

Art. 7 - Ammissibilità e Formazione graduatorie

ASSEFI Azienda speciale della Camera di Commercio effettuerà l'istruttoria delle domande per valutarne l'ammissibilità a contributo fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le domande spedite in data successiva all'esaurimento delle risorse saranno poste in lista di attesa. Le domande spedite in data successiva alla chiusura del Bando saranno considerate irricevibili.



Le domande ammissibili saranno ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di invio o di completamento (nel caso di richiesta di integrazioni alla domanda originaria) sino ad esaurimento del fondo stanziato di cui all'art.1³. L'ordine cronologico sarà formato per data di invio e non sarà presa in considerazione l'ora.

Allorché, in fase di esaurimento dei fondi disponibili, più domande rechino la stessa data di completamento, sarà assegnata priorità a quella che richiede l'importo complessivo ammissibile di maggiore entità.

Ove sussista ancora parità i contributi saranno ridotti con criterio proporzionale.

L'esito dell'istruttoria con l'eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria. NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI CARTACEE DI NESSUN TIPO AI RICHIEDENTI.

Eventuali integrazioni alla documentazione di cui sopra o chiarimenti necessari al fine di completare l'istruttoria, potranno essere richiesti a mezzo pec e dovranno essere trasmessi dall'impresa secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando entro e, non oltre, il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la non ammissibilità a contributo.

Art. 8 - Avvio del procedimento

L'inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità a contributo coincide con la data di Ricevuta di Avvenuta Consegna della domanda da parte di ASSEFI alla PEC del mittente.

Il procedimento di valutazione si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con la formazione e approvazione della graduatoria. L'ufficio Responsabile del Procedimento è A.S.SE.FI. dove è possibile prendere visione di tutti gli atti inerenti il procedimento.

La persona Responsabile del Procedimento è il Responsabile Operativo di ASSEFI, Dott. Paolo Pieraccioni. Per chiedere informazioni sullo stato e l'esito delle istruttorie, gli interessati possono scrivere ad assefi@legalmail.it, o telefonare allo 050 503275.

ASSEFI effettuerà l'istruttoria delle domande per valutarne l'ammissibilità a contributo. In caso di non ammissibilità il Responsabile del Procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunicherà tempestivamente, tramite PEC, i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando. Tale

³ Qualora la domanda risulti formalmente incompleta la stessa potrà essere regolarizzata su istanza spontanea dei richiedenti prima del provvedimento che approva l'esito finale dell'istruttoria: in tal caso la data di presentazione della domanda sarà quella di invio della documentazione di integrazione secondo le modalità previste dall'art 6 del presente bando.



comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Decorso tale termine l'esclusione dai benefici sarà definitiva e non saranno accolte ulteriori istanze di revisione.

In caso di inerzia dell'amministrazione gli interessati potranno proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 9 - Liquidazione del contributo

Il contributo sarà liquidato con atto del dirigente competente entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.

Il contributo sarà liquidato solo a imprese in regola con il diritto annuale alla data di erogazione del contributo e che non abbiano posizioni debitorie aperte nei confronti della Camera di Commercio di Pisa e delle sue Aziende Speciali.

Le eventuali somme stanziate e resesi disponibili a seguito della mancata concessione o riduzione del contributo da parte della Camera di Commercio in sede di esame della documentazione di spesa potranno essere poste a copertura delle eventuali domande poste in lista di attesa di cui all'articolo 7.

Art. 10 - Decadenza dal beneficio

Il diritto al beneficio viene meno, altresì:

- in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo o nei casi previsti dal successivo art. 11.
- nel caso che l'impresa al momento dell'erogazione del contributo in oggetto risulti aver ottenuto contributi "de minimis" superiori a quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013

Art. 11 - Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio di Pisa ha, inoltre, facoltà di effettuare controlli a campione presso le aziende finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.



La Camera di Commercio di Pisa procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle agevolazioni qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia:

- Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art.
 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010;
- Regolamento camerale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 24 del 20/12/13;
- Regolamento disciplinante l'attività amministrativa, i procedimenti amministrativi e il diritto di accesso della Camera di Commercio di Pisa, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 20/12/13.

Art. 13 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative della Camera di Commercio di Pisa o di ASSEFI.

Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente e delle sue aziende speciali.

Il titolare dei dati forniti è "ASSEFI", Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 62.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.

Art. 14 - Controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Lucca



Allegato A

DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI	
Il/La sottoscritto/a	
Sindaco/Assessore/Dirigente del Comune di	
e-mail	
DICHIARA	
Che la seguente impresa:	
con sede in	CAP
Via	n
iscritta al Registro delle Imprese al n. (REA)	
Rientra tra le imprese che hanno riportato danni dall'a del periodo gennaio-febbraio 2014	lluvione, esondazione e allagament
	Firma